



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE

IL DIRIGENTE

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Visto

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

Visto

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", che all'art. 14 comma 1 specifica che *ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.)*;

Considerato che

- ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
- la nomina dell'O.I.V. spetta al Sindaco in conformità all'art. 4, comma 2, lettera g) della Legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visti

- l'art. 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009 che al comma 2 specifica che *la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica, (avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56)* ed al comma 3 specifica che *la durata dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

Visto

il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 che ha abrogato il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016, così come modificato dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 07 agosto 2023;

Visti

- l'art 50, comma 3 e comma 10 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Rilevato che

- con Decreto n. 5 del 29/01/2021, il Sindaco in carica ha individuato e nominato i tre componenti dell'O.I.V. del Comune di Barletta per un periodo di anni tre, con decorrenza dal 29/01/2021 e scadenza al 28/01/2024;

Considerata

la scadenza dell'O.I.V., a seguito del compiersi del triennio previsto dal 29/01/2021 al 28/01/2024 e che nelle more della procedura finalizzata alla nomina del nuovo O.I.V., trova applicazione la *prorogatio* dell'attuale O.I.V.;

Visto

- il D.L. n. 293/1994 (convertito nella Legge n. 444/1994) che all'art. 3 specifica che *gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo*;

Vista

- la F.A.Q. n. 1.10 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pubblicata sul sito istituzionale, secondo cui l'ANAC ritiene che nella fattispecie trovi applicazione l'istituto della *prorogatio*, in quanto, in merito alla possibilità di prorogare la durata dell'O.I.V., specifica quanto segue: *"l'OIV è nominato per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo. Alla scadenza, l'OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni, pertanto, devono avviare tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo. La durata e l'eventuale rinnovo sono comunque svincolati dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo"*;

Considerata

la scadenza dell'OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto dal 29/01/2021 al 28/01/2024, prorogata al 15/03/2024, in virtù della proroga tecnica di 45 giorni, ex art. 3 del



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

D.L. n. 293/1994 (convertito nella Legge n. 444/1994), concessa dal Sindaco con Decreto Prot. n. 9187 del 02/02/2024, nelle more della procedura finalizzata alla nomina del nuovo O.I.V. ed al fine di garantire la continuità amministrativa e consentire all'attuale Organismo Indipendente di Valutazione di concludere l'attività di valutazione dei dirigenti per l'anno 2022 già iniziata;

Sentito il Sindaco

A V V I S A

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (O.I.V.) del *Comune di Barletta* costituito in forma collegiale – per una durata di tre anni.

Oggetto dell'incarico

L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge le funzioni e le attività di cui *all'* art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare la Città di Barletta – nel prosieguo anche denominata "l'Amministrazione" - sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'Amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti. I contenuti dell'incarico sono definiti dalla normativa vigente in materia e dalle norme regolamentari dell'Ente, in particolare dall'art. 3 del Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013;

Durata dell'incarico

L'incarico di Presidente/componente dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera c), ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale. in esito alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'articolo 8.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Articolo 2 **Compenso**

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è così specificato:

- compenso annuo spettante al Presidente dell'O.I.V. per complessivi € 10.000,00 (diecimila/00) da intendersi onnicomprensivi (compenso, spese di viaggio, vitto alloggio, oneri riflessi, etc.), oltre alla cassa previdenziale e/o INPS, IVA, ed ogni altro onere fiscale e/o previdenziale, eventualmente dovuti, che restano a carico del committente;
- compenso annuo spettante a ciascun componente dell'O.I.V. per complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) da intendersi onnicomprensivi (compenso, spese viaggio, vitto alloggio, oneri riflessi, etc.), oltre alla cassa previdenziale e/o INPS, IVA, ed ogni altro onere fiscale e/o previdenziale eventualmente dovuti, che restano a carico del committente;

Articolo 3 **Requisiti per la partecipazione**

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, modificato dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 07 agosto 2023, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

In caso di OIV collegiale, rientrando il Comune di Barletta tra le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettera b) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3;

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Articolo 4 **Divieto di nomina**

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Articolo 5

Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte dal candidato con firma digitale nella forma prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto dal candidato con firma digitale nella forma prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m., recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae, debitamente sottoscritta dal candidato con firma digitale nella forma prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m., dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso e firmato digitalmente (vedi N.B.);

N.B. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso è stata integrata nella domanda di candidatura (pertanto presentando la domanda di cui all' Allegato A, non è necessario presentarla a parte).



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata **entro le ore 23:59 del 25 marzo 2024, pena la non ammissibilità**, esclusivamente in formato PDF/A, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it indicando in oggetto "**Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) in forma collegiale presso il Comune di Barletta – per una durata di tre anni**". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

Il termine di presentazione è perentorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato oppure l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC comunale.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da n. 3 membri, da nominarsi con successivo provvedimento, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle candidature.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Sindaco una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

La scelta dei componenti dell'O.I.V. sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La scelta sarà effettuata dal Sindaco, a proprio insindacabile giudizio. In esito alla selezione di cui al presente Avviso ai candidati non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

L'O.I.V. è nominato con provvedimento del Sindaco, tra i candidati idonei, tenuto conto dei vincoli normativi e delle disposizioni dettate dall'A.N.A.C. in materia.

In caso di nomina di dipendenti pubblici, la nomina sarà considerata esecutiva solo dopo l'acquisizione della prescritta autorizzazione a svolgere l'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, può decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si forniscono le seguenti informazioni:

Informativa effettuata ai sensi dell'Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Titolare del Trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barletta, nella persona del Sindaco, con sede in Corso Vittorio Emanuele n.94; e-mail: info@comune.barletta.bt.it;
PEC: privacy@cert.comune.barletta.bt.it; protocollo@cert.comune.barletta.bt.it.

Soggetto autorizzato al Trattamento dei Dati

Il Soggetto autorizzato al Trattamento dei Dati personali del Comune di Barletta, relativamente alla presente procedura, è il Dott. Michelangelo NIGRO, Dirigente del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente.

Finalità del Trattamento e Base Giuridica

I dati di natura personale forniti, saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione della procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) del Comune di Barletta costituito in forma collegiale – per una durata di tre anni –, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei partecipanti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta procedura.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere pubblicati all'Albo Pretorio on line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Base Giuridica del Trattamento, Art. 6 GDPR

Obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del Trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Comune di Barletta per adempimenti operativi, amministrativi e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali finalizzate alla Manifestazione di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (O.I.V.) del *Comune di Barletta* costituito in forma collegiale – per una durata di tre anni –, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo derivante.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all'attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, per il tramite del Soggetto autorizzato al Trattamento dei Dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, GDPR), individuato nella persona della dott. Michelangelo NIGRO, presso la sede operativa sita a Barletta in Corso Vittorio Emanuele n.94;

pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it).

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione, sul Portale Amministrazione Trasparente nella sezione 5. *Bandi di Concorso*;

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sul Portale Amministrazione Trasparente nella sezione 15. *Controlli e rilievi sull'amministrazione >> sottosezione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe* e sezione 4. *Personale >> sotto-sezione O.I.V.*, ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura Tecnica permanente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta – Responsabile Dott. Felice d'Avanzo - PEC: segreteria tecnica.oiv@cert.comune.barletta.bt.it



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Articolo 12

Disposizioni finali

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013 e alle norme legislative e contrattuali nazionali e regolamentari dell'Ente.

Barletta,

IL DIRIGENTE
dott. Michelangelo NIGRO



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	<p>L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.</p> <p>La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.</p>
Durata	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.</p>
Rinnovo	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.</p>
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	<p>L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i>.</p>
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	<p>L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i><i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i><i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”</i><p>La previsione non è soggetta ad eccezioni.</p>
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	<p>L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”</i></p> <p>La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.</p>
Limiti di appartenenza a più OIV	<p>L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>“1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i><i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i>



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

	<p>3. <i>L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.</i>"</p> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i>.</p>
Equilibrio di genere	<p>L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.</p>
Limiti di età	<p>L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i>.</p>